

Scheda di lettura

Accordo con il Miur sull'attuazione dell' art. 7

Che cosa è?

E' un beneficio economico corrisposto a tutti i lavoratori ATA che faranno domanda per lo svolgimento di ulteriori e più complesse mansioni inerenti la funzionalità della scuola, in aggiunta a quelle svolte in base al proprio profilo professionale.

Il beneficio è corrisposto per tredici mensilità (pensionabile) per una somma annuale di:

- 1000 euro al personale appartenente all'area B)
- 330 euro al personale dell'area A)

Perché?

Per:

- avviare da subito un processo di valorizzazione professionale del personale che, in base alle risorse stabilite dalla contrattazione, riconosca le competenze professionali svolte e faccia acquisire miglioramenti retributivi a tutti i lavoratori ATA;
- definire un sistema stabile di valorizzazione professionale di tutti i lavoratori da utilizzare in occasione del prossimo rinnovo contrattuale come "trampolino di lancio" per arrivare al passaggio graduale ai profili professionali superiori di tutto il personale e al re - inquadramento di tutti i lavoratori come rivendicato dalla FLC Cgil.;

Destinatari

Tutto il personale a tempo indeterminato appartenenti ai profili professionali delle aree A (collaboratori scolastici, addetti alle aziende agrarie) e B (assistenti amministrativi, assistenti tecnici, cuochi, infermieri e guardarobieri). Sono compresi anche coloro che sono in servizio nelle scuole all'estero, il personale collocato fuori ruolo o in posizione di status equiparata (anche il personale utilizzato ai sensi dell'art. 58).

Ripartizione delle risorse

La ripartizione delle posizioni economiche è stata fatta in proporzione all'organico di diritto relativo all'a.s. 2005/2006 della singola provincia e per ciascun profilo professionale.

L'importo di ciascuna di tali posizioni, come stabilito dall'art. 7 del CCNL, è di € 330,00 annui per il personale dell'Area "A" e di € 1.000,00 annui per il personale dell'area "B", da corrispondere in 13 mensilità.

Domanda di partecipazione

- La domanda si presenta presso la scuola in cui si presta servizio.
- .Insieme al modello di domanda deve essere compilata la dichiarazione sostitutiva con la quale si autocertifica il possesso dei titoli e dei crediti professionali valutabili per l'inserimento nella graduatoria provinciale del personale per l'attribuzione del beneficio economico.

Quando presentare la domanda ?

La domanda si presenta dal 19 maggio e fino al 7 Giugno

- E' importante che tutto il personale a tempo indeterminato presenti la domanda nel periodo indicato. Non sono previste proroghe del periodo o fasi successive per la presentazione delle domande.

- Solo presentando la domanda nelle date indicate si acquisisce il diritto ad essere inclusi nella graduatoria permanente per l'acquisizione del beneficio economico nelle fasi successive.

Graduatorie provinciali

- Le graduatorie sono formulate per ciascun profilo professionale dal singolo CSA sulla base delle domande trasmesse dalle scuole tramite il sistema informativo.
- Il personale utilmente collocato nella graduatoria è ammesso a frequentare il corso di formazione in numero pari al 105% rispetto alle posizioni economiche disponibili in ciascuna provincia.
- Concluso il corso di formazione, che non è selettivo, accertata l'avvenuta frequenza, l'USR - sulla base del contingente assegnato per ciascun profilo professionale ad ogni provincia - definirà l'elenco del personale a cui sarà attribuita la posizione economica.

Valutazione dei titoli e dei crediti

La valutazione dei titoli e dei crediti è prioritariamente mirata a riconoscere le esperienze professionali e le responsabilità svolte nell'arco della carriera.

In tale modo si è voluto valorizzare l'istituto contrattuale dell'art. 7 quale sistema di riconoscimento professionale di tutti i lavoratori.

La validità delle graduatorie

Le graduatorie hanno validità permanente così come il sistema di attribuzione dei benefici economici. La cessazione dal servizio di personale cui è stata attribuita la posizione economica comporterà l'assegnazione a favore di altrettante posizioni a coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria provinciale e che abbiano svolto la formazione.

Chi non ha partecipato alla formazione lo potrà fare in occasione delle iniziative annuali che saranno definite in sede di contrattazione integrativa. Questo aspetto, che è stato molto discusso, rappresenta uno dei punti più qualificanti acquisiti con l'accordo che conferma la validità permanente del sistema di valorizzazione, che continuerà a funzionare alimentandosi con le risorse che la contrattazione metterà a disposizione.

La formazione

- La formazione si basa sul sistema e-learning integrato dalla presenza in aula di esperti sulle attività da svolgere.
- Non ha carattere selettivo ed è finalizzata prioritariamente al supporto e all'acquisizione delle competenze per lo svolgimento delle nuove mansioni che saranno attribuite con l'art. 7.
- La partecipazione è considerata servizio effettivo.
- Il corso è composto da due sezioni specifiche e distinte con una durata di 42 ore complessive per l'area A) e di 56 ore per l'area B).
- La I[^] riguarda lo svolgimento di attività di "qualificazione" articolata in 24 ore per l'area A) e 36 ore per l'area B). Questa parte della formazione nella quasi totalità dei casi è già stata svolta dal personale, con la partecipazione ai corsi di formazione per la "qualificazione" di cui all'Intesa nazionale Miur - e sindacati scuola, del giugno 2004. Pertanto per chi l'ha già fatta vale come credito acquisito. Chi, invece, non l'ha svolta lo farà partecipando come momento iniziale del percorso di formazione.

- La II^a riguarda le attività formative specifiche sulle mansioni ulteriori previste dall'art. 7 (18 ore per l'area A e 20 ore per l'area B). Una quota di 12 ore saranno specificatamente svolte in presenza e con la partecipazione degli esperti.

Ricadute sull'organizzazione del lavoro

- Il personale incluso nella graduatoria provinciale definitiva degli idonei all'attribuzione del beneficio economico, all'inizio dell'anno scolastico 2006 - 2007, verrà comunque inserito dal Dsga nel piano delle attività quale titolare dello svolgimento delle mansioni previste dall'art. 7, anche se non ha iniziato o terminato il percorso di formazione necessario.
- La contrattazione di scuola dovrà tenere conto dei nuovi compiti attribuiti al personale ai sensi dell'art. 7 che rendono incompatibile, per questo personale, lo svolgimento, degli incarichi specifici di cui all'art. 47 del CCNL.
- Nel caso in cui i compensi accessori attribuiti ad altro personale, per lo svolgimento degli incarichi specifici, risultassero superiori alla retribuzione spettante al personale che svolge le mansioni attribuite con l'art. 7, la contrattazione di scuola potrà colmare la differenza, tra la retribuzione spettante al personale che svolge le mansioni di cui all'art. 7, e l'eventuale compenso accessorio previsto per l'altro personale. Le risorse da utilizzare sono quelle degli incarichi specifici.

Questa, è una delle parti principali dell'accordo ed è stata oggetto di molta discussione con l'Amministrazione. Averla definita è molto importante: ha reso possibile la piena valorizzazione dell'istituto contrattuale eliminando tutti i rischi di una retribuzione inadeguata delle mansioni svolte ai sensi dell'art. 7. Si valorizza il ruolo della contrattazione di scuola demandandogli il compito di riequilibrare le retribuzioni di tutti rispetto al nuovo modello di organizzazione del lavoro e ai carichi di lavoro svolti da ciascuno.

Norma finale

E' stata istituita una sede nazionale di confronto nella quale le parti dovranno risolvere tutti quei problemi che dovessero insorgere nell'applicazione di quanto stabilito dall'Accordo.

I compiti della contrattazione integrativa regionale sulle attività di formazione

Definire:

- le modalità di finanziamento delle specifiche iniziative di formazione sulla base delle risorse assegnate che vanno prioritariamente utilizzate per la formazione specifica relativa all'art. 7;
- l'organizzazione della formazione e dello svolgimento dei corsi ed in particolare lo svolgimento delle attività in presenza con la presenza degli esperti;
- i criteri per l'individuazione degli e-tutor (gli stessi previsti dall'Intesa nazionale sulla formazione);
- i criteri per l'individuazione degli esperti.